

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1248

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PISA, MONGIELLO, ADDUCE, ALBONETTI, ALFONZI, BAIO, BATTAGLIA Giovanni, BELLINI, BENVENUTO, BOCCIA Maria Luisa, BODINI, BONADONNA, BRUTTI Paolo, CARLONI, CASSON, COSSUTTA, D’AMBROSIO, DI LELLO FINUOLI, DI SIENA, DONATI, FERRANTE, FILIPPI, FONTANA, FRANCO Vittoria, GALARDI, GIANNINI, IOVENE, LIVI BACCI, MARINO, MICHELONI, NEGRI, PALERMO, PETERLINI, RANDAZZO, RIPAMONTI, ROILO, ROSSA, SCALERA, SILVESTRI, TECCE, TIBALDI, SOLIANI, GRASSI, DE PETRIS, AMATI, FINOCCHIARO, RUSSO SPENA e ZUCCHERINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 2007

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie del prestatore d’opera

ONOREVOLI SENATORI. - Nel nostro Paese si va affermando, con sempre maggiore frequenza, un triste fenomeno che riguarda numerosi lavoratori e lavoratrici. Si tratta delle famigerate «dimissioni in bianco», fatte sottoscrivere in via preventiva al momento dell'assunzione del lavoratore, ovvero nel momento in cui il rapporto di forza tra i contraenti è a favore del datore di lavoro. Con tale richiesta, preventiva alla stipula del contratto di lavoro, il lavoratore è posto nella situazione di rinuncia totale all'esercizio dei propri diritti per tutta la durata del rapporto di lavoro, pena la certezza di un licenziamento immediato.

Tale espediente viene utilizzato da taluni datori di lavoro, in modo particolare, per consentire un agevole licenziamento delle lavoratrici in caso di maternità, nonché per conseguire alcuni vantaggi fiscali: si usa per esempio al fine di sgravare l'impresa dal pagamento dei periodi di assenza del lavoratore per eventi imprevisti quali infortuni o malattia.

Per le lavoratrici, la sottoscrizione preventiva di dimissioni in bianco rappresenta un ulteriore disincentivo nei confronti della maternità e ciò appare paradossale in un Paese con forti problemi di natalità e con ancora un insufficiente tasso di attività lavorativa delle donne rispetto ai parametri europei.

Secondo i dati forniti dagli uffici vertenza dei sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale, ogni anno migliaia di lavoratori chiedono assistenza legale per il tentativo di estorsione di finte dimissioni volontarie e per l'utilizzo vessatorio di tale strumento da parte del datore di lavoro. Tuttavia, essendo l'onere probatorio in capo al lavoratore, poche decine di casi si traducono in una prova scritta o testimoniale in grado di rendere nullo l'atto di cessazione del rapporto. Nella maggioranza dei casi, il fenomeno rimane nel sommerso.

Nel merito, il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di neutralizzare gli effetti della richiesta preventiva della sottoscrizione di dimissioni in bianco da parte del lavoratore. A tal fine, viene previsto che la validità della dichiarazione di dimissione volontaria è vincolata all'utilizzo da parte del lavoratore di appositi moduli, usufruibili solo attraverso gli uffici provinciali del lavoro e le amministrazioni comunali, contrassegnati da codici alfanumerici progressivi e da una data di emissione che garantisca la loro non contraffazione, e al tempo stesso l'utilizzabilità solo in prossimità della effettiva manifestazione della volontà del lavoratore di porre termine al rapporto di lavoro in essere. Con tale soluzione, verrebbe meno la possibilità per il datore di lavoro di ottenere al momento dell'assunzione la sottoscrizione di una lettera di dimissioni volontaria.

Al fine di tutelare realmente il lavoratore, evitando loro defatiganti procedure burocratiche, si è ritenuto necessario prevedere la possibilità di reperire tali moduli anche per via telematica tramite il sito *Internet* del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, così come si è ipotizzato il coinvolgimento dei patronati e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, secondo procedure disciplinate in apposite convenzioni definite dallo stesso Ministero.

Questo provvedimento, rivolto all'intero mondo del lavoro, assume quindi particolari valenze anti-discriminatorie a tutela dei diritti fondamentali del lavoratore, quali la maternità, la malattia e l'infortunio. Valori che trovano ampio riconoscimento giuridico tanto nell'ordinamento europeo, quanto in quello italiano.

Per i motivi esposti, i promotori auspicano un esame e un'approvazione in tempi rapidi del disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare l'intenzione di recedere dal contratto di lavoro, è presentata dal prestatore d'opera, pena la sua nullità, su appositi moduli predisposti e resi disponibili, gratuitamente, dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali.

2. Per contratto di lavoro, ai sensi del comma 1, si intendono i contratti inerenti i rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i contratti di collaborazione a progetto, i contratti di collaborazione a natura occasionale, i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e i cui compensi siano qualificati come redditi da lavoro autonomo, i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.

3. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, dedicati all'identificazione del prestatore d'opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della sua data di stipulazione e di ogni altro ele-

mento ritenuto utile ai sensi del predetto decreto. I moduli hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione.

4. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili anche attraverso il sito *Internet* del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 3, che garantiscano la titolarità del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonché la data di rilascio, ai fini del rispetto del termine di validità di cui al secondo periodo del comma 3.

5. Con apposite convenzioni, definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali è reso possibile al prestatore d'opera acquisire gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.

## Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.